



№ 5670/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto
Divorzio

R.G.N. 26751/15

Cron. 5670

Rep.

Ud. 20/12/17

Composta da:

- Dott. Andrea Scaldaferrì - Presidente -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Maria Giovanna Sambito - Consigliere -
- Dott. Marco Marulli - Consigliere -
- Dott. Massimo Falabella - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

GM, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Nicola Belsito (p.e.c. X

fax);

- ricorrente -

nei confronti di

MP, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall'avv. Paolo Lanzara, che indica per le comunicazioni relative al processo la p.e.c.

X

e il fax n. X ;

- controricorrente -

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 10 del d.lgs. 161/2001

disposto d'ufficio

a richiesta di parte

imposto dalla legge

12612
21921
2017



avverso la sentenza n. 29/2015 della Corte di appello di Salerno emessa il 18 giugno 2015 e depositata il 17 luglio 2015 R.G. n. 321/2014;

sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto Bisogni;

Rilevato che

1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 616/2014 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da MP e GM il X 2000. Ha posto a carico del M un assegno mensile di mantenimento di 800 euro e compensato integralmente le spese di lite.
2. La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 29/2015, ha confermato la decisione di primo grado e condannato l'appellante GM al pagamento delle spese processuali.
3. Ricorre per cassazione GM deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio; b) motivazione apparente.
4. Si difende con controricorso MP.
5. Il ricorrente deposita memoria difensiva.

Ritenuto che

6. Il primo motivo deve essere respinto alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui il motivo di

Bisogni



ricorso per cassazione con il quale si denunzi la violazione del diritto del coniuge, quale cattolico praticante, a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la questione dello scioglimento del suo matrimonio, è inammissibile, atteso che nell'ordinamento giuridico italiano non sussiste alcun diritto di tal fatta, né un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti distinti (cfr. *Cass. civ., sez. I, n. 17969 dell'11 settembre 2015; Cass. civ. sez. VI-1 n. 2089 del 30 gennaio 2014*).

7. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile perché non conforme ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (*Cass. civ. Sezioni Unite n. 8053 del 7 aprile 2014*).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 3.100, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le

Boff



generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.

Il Presidente

Andrea Scaldaferrì

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 9 MAR. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA